

Procedura Whistleblowing



Indice

1. Introduzione.....	3
2. Obiettivi.....	3
3. Perimetro di applicabilità e Destinatari	4
4. Elementi costitutivi e oggetto della Segnalazione	4
4.1 Esclusioni	5
5. Segnalazioni anonime	6
6. Canali di segnalazione	6
6.1 Canali di segnalazione interni.....	6
6.1.1 Gestore delle segnalazioni competente	7
6.1.2 Segnalazione inviata ad un soggetto non competente	7
6.1.3 Attività di gestione della Segnalazione.....	8
6.1.4 Riscontro al Segnalante	9
6.2 Canale di segnalazione esterno presso l'ANAC	9
6.3 Divulgazione pubblica.....	10
6.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile	10
7. Protezione e tutela del Segnalante	10
7.1 Divieto di ritorsione.....	11
7.2 Obbligo di riservatezza	12
7.3 Responsabilità della persona segnalante e limitazioni della responsabilità.....	12
8. Tutela del Segnalato.....	12
9 Sistema sanzionatorio	13
10. Trattamento dei dati personali	13
11. Archiviazione e conservazione della documentazione	14
12. Diffusione e implementazione	14
13. Aggiornamento della Procedura	14

1. Introduzione

Il termine *Whistleblowing* (letteralmente “soffiare il fischietto”) indica un istituto di origine anglosassone che consente ai dipendenti, ai collaboratori e a tutti gli *stakeholders* di una società o di un ente di segnalare a specifici soggetti o organismi, appositamente incaricati, la commissione, all’interno dell’ambito lavorativo, di un reato o di un illecito ad opera di altri soggetti, appartenenti alla medesima struttura societaria o aziendale.

La Segnalazione, dunque, non è altro che un atto di manifestazione, mediante il quale il Segnalante (cd. *whistleblower*) contribuisce a prevenire e a ridurre l’emersione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’organizzazione di appartenenza.

In Italia il Legislatore ha previsto in un primo momento l’applicazione dell’istituto del *Whistleblowing* al solo settore pubblico con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, estendendone l’applicazione nel 2017 con la Legge n. 179 anche al settore privato e, specificamente, nei riguardi degli enti e delle società che avevano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello”).

La disciplina del *Whistleblowing* è stata recentemente aggiornata con l’emanazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e di normative nazionali, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ne ha esteso l’ambito applicativo.

Il quadro normativo, così come delineato, è stato completato con l’adozione delle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 e della Guida Operativa per gli enti privati di Confindustria del 27 ottobre 2023.

Avuto riguardo a quanto appena detto, Pro Iter Group Holding S.r.l., Pro Iter S.r.l., Pro Iter Ambiente S.r.l. (di seguito anche “Gruppo Pro Iter”) hanno deciso di adottare la presente Procedura in materia di *Whistleblowing* (di seguito “Procedura”), al fine di garantire e incentivare la comunicazione di violazioni anche sospette, della normativa nazionale e internazionale, dei principi del Codice Etico, dei Modelli delle società del Gruppo Pro Iter, delle linee-guida anticorruzione, nonché violazioni di procedure e regole aziendali.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal Decreto.

2. Obiettivi

Il Gruppo Pro Iter, attraverso l’adozione del presente documento, si prefigge l’obiettivo di prevenire le conseguenze dannose di potenziali comportamenti, commessi all’interno dell’ambito lavorativo e contrari a norme di legge e/o ai principi sanciti nel Codice Etico, nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle procedure di cui si è dotata ciascuna Società del Gruppo Pro Iter.

La presente Procedura si propone di regolamentare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nonché di disciplinare le modalità di archiviazione e la successiva cancellazione delle Segnalazioni e della documentazione ad esse correlata.

3. Perimetro di applicabilità e Destinatari

La Procedura si applica a tutte le società del Gruppo Pro Iter.

I Destinatari della presente Procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali del Gruppo Pro Iter;
- i dipendenti del Gruppo Pro Iter;
- i *partner*, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione con il Gruppo Pro Iter (“Terzi”);
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la loro attività lavorativa in favore delle società del Gruppo Pro Iter.

I Destinatari sono invitati ad effettuare con tempestività le Segnalazioni attraverso le modalità di seguito descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di indagine e/o approfondimento.

Le disposizioni, contenute nella presente Procedura, trovano applicazione in favore del *whistleblower* non solo in costanza di rapporto giuridico, ma anche qualora la Segnalazione venga effettuata:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

4. Elementi costitutivi e oggetto della Segnalazione

La Segnalazione deve presentare un contenuto accurato e preciso tale da consentire l'avvio delle dovute e necessarie verifiche e/o indagini, affinché possa essere valutata la fondatezza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni devono essere trasmesse in buona fede ed effettuate con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

A tal fine, è opportuno che la Segnalazione presenti i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione o l'indicazione di elementi che ne permettano l'individuazione, qualora non si volesse procedere ad una Segnalazione anonima (Cfr. Par. 5);
- i dati identificativi o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto, oggetto della Segnalazione;
- la descrizione chiara e completa del fatto.

Affinché la Segnalazione sia il più possibile dettagliata e completa, è utile che il Segnalante indichi le generalità di eventuali altri soggetti, che possano riferire sui fatti segnalati, nonché alleggi documentazione a supporto della fondatezza di quanto dichiarato.

Qualora il Gestore delle segnalazioni¹ competente non ritenga adeguatamente circostanziato il contenuto della Segnalazione, può chiedere ulteriori informazioni al *whistleblower* mediante il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Può costituire oggetto di Segnalazione qualsiasi informazione, appresa nel contesto lavorativo, sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati dal legislatore.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di comunicazione attraverso la procedura *whistleblowing*:

- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- illeciti commessi nell'ambito della gestione degli appalti pubblici;
- violazione delle norme in materia di concorrenza;
- violazione delle norme in materia di aiuti di stato.

Il *whistleblower* ha, inoltre, la possibilità di denunciare tutte quelle situazioni che, sebbene non costituiscano già delle violazioni, potrebbero essere qualificate come tali sulla base di elementi concreti.

La Segnalazione può concernere chiunque operi nell'interesse o a vantaggio del Gruppo Pro Iter, compresi a titolo esemplificativo, gli amministratori, i dipendenti delle società del Gruppo Pro Iter o qualsiasi *stakeholders* che presti la propria attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto delle società del Gruppo Pro Iter, ovvero intrattenga con la medesima relazioni di affari, ivi inclusi *partners*, clienti, fornitori, consulenti e collaboratori.

Qualora i Destinatari, rilevassero o venissero a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità commessi nello svolgimento dell'attività lavorativa o impattanti sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con il Gruppo Pro Iter, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte contrarie ai principi del Gruppo Pro Iter.

4.1 Esclusioni

Non possono costituire oggetto di Segnalazione:

- le notizie prive di fondamento;

¹ Cfr. Come meglio definito al Par. 6.1.1

- le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le informazioni di dominio pubblico;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o del denunciante, che riguardano unicamente i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero concernenti i propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti normativi europei e da disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, in quanto già promotrici di garanzie ed apposite procedure di Segnalazione (Parte II, Allegato al D. Lgs. 24/2023).

5. Segnalazioni anonime

È riconosciuta al Segnalante la possibilità di effettuare Segnalazioni in forma anonima, ossia prive di elementi che consentano l'identificazione della propria identità.

Le Segnalazioni anonime, ove risultino dettagliate, circostanziali e corroborate da idonea documentazione, sono equiparate alle Segnalazioni ordinarie.

Il Gestore delle segnalazioni competente provvede alla registrazione della stessa, nonché all'archiviazione della relativa documentazione, secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili.

6. Canali di segnalazione

Il Legislatore ha previsto l'istituzione di diversi canali di segnalazione che potranno essere impiegati dal Segnalante:

- canali di segnalazione interni;
- canale di segnalazione esterno;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

È opportuno precisare che i canali di segnalazione elencati non sono alternativi: il Segnalante è tenuto ad utilizzare in via principale il canale di segnalazione interno e, soltanto al ricorrere delle circostanze specificamente stabilite dal Legislatore per ciascuna modalità di comunicazione e riportate nella presente Procedura, potrà effettuare le Segnalazioni attraverso gli altri canali indicati.

6.1 Canali di segnalazione interni

Al fine di favorire la ricezione di Segnalazioni attraverso i canali interni, il Gruppo Pro Iter ha istituito appositi canali di comunicazione, così articolati:

- *Software* (al *link* indicato sul sito *internet* aziendale: <https://www.proiter.it/>);
- Incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni competente, su richiesta espressa del Segnalante.

Il Gruppo Pro Iter si impegna a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del Facilitatore², della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e di eventuali documenti allegati.

È sempre consentito al Segnalante di mantenere l'anonimato.

6.1.1 Gestore delle segnalazioni competente

La gestione delle Segnalazioni è affidata per ciascuna delle società del Gruppo Pro Iter ad un organo esterno autonomo e indipendente (di seguito "Gestore delle segnalazioni competente"³) e nello specifico dall':

- Organismo di Vigilanza di Pro Iter Group Holding S.r.l.;
- Organismo di Vigilanza di Pro Iter S.r.l.;
- Organismo di Vigilanza di Pro Iter Ambiente S.r.l.

A seguito della ricezione della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni competente provvede:

- entro **sette giorni** dal ricevimento della Segnalazione, a rilasciare, ove possibile, un avviso di ricevimento;
- ove possibile e necessario, a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, richiedere integrazioni;
- all'istruzione della Segnalazione;
- a fornire un riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Nella gestione delle attività operative il Gestore delle segnalazioni competente può avvalersi del supporto di risorse interne specificamente formate e autorizzate.

Qualora il Gestore delle segnalazioni competente coincida con il Segnalante, con il Segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione dovrà essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione delle società del Gruppo Pro Iter di appartenenza, che garantirà la gestione efficace, indipendente e autonoma nel rispetto dell'obbligo di riservatezza.

6.1.2 Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

La Segnalazione, inviata ad un soggetto diverso da quello individuato e ritenuto competente, è considerata "Segnalazione *whistleblowing*", ove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dal contenuto della Segnalazione. In tal caso la Segnalazione deve essere inviata, entro sette giorni dalla sua ricezione, al Gestore delle segnalazioni competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

² Cfr. Meglio definito al Par. 7.

³ Cfr. Per questioni di semplificazione si indicherà nel prosieguo quale "Gestore delle segnalazioni competente" il soggetto designato da ciascuna società del Gruppo Pro Iter alla gestione delle Segnalazioni riguardanti l'organizzazione di appartenenza.

6.1.3 Attività di gestione della Segnalazione

La Segnalazione è inizialmente sottoposta ad un esame preliminare volto a verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.

Il Gestore delle segnalazioni competente verifica, pertanto, se l'oggetto della Segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del Decreto e se il Segnalante sia uno dei soggetti legittimati ad effettuare una Segnalazione *whistleblowing*.

Verificata la procedibilità della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni competente ne controlla l'ammissibilità come "Segnalazione *whistleblowing*", ossia accerta che la Segnalazione presenti gli elementi costitutivi precedentemente descritti (Cfr. par. 4).

Qualora la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Gestore delle segnalazioni competente procede all'archiviazione, assicurando in ogni caso la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Durante la verifica preliminare della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni competente può richiedere al *whistleblower* ulteriori elementi, qualora li ritenga necessari per approfondire il contenuto della Segnalazione.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni competente dà inizio all'istruttoria sui fatti e sulle condotte segnalate con lo scopo di valutarne la fondatezza.

L'attività di istruttoria e di accertamento spetta esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni competente, che ha peraltro il dovere di garantire che siano svolte tutte le necessarie verifiche, ad esempio le audizioni di soggetti informati sui fatti segnalati e l'acquisizione di documenti o informazioni ulteriori.

Qualora il Gestore delle segnalazioni competente ritenga indispensabile avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, per poter garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, oscura ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al Facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della Segnalazione).

Il Gestore delle segnalazioni competente, terminata l'attività di accertamento, può:

- archiviare la Segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti. Sul punto, al Gestore delle Segnalazioni competente non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente e, in ogni caso, deve sempre essere garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del Segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.



6.1.4 Riscontro al Segnalante

Il Gestore delle segnalazioni competente deve dare riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Tale termine non è, però, perentorio: possono sussistere circostanze che richiedono un tempo maggiore per lo svolgimento delle verifiche necessarie.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Gestore delle segnalazioni competente comunica al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, il Gestore delle segnalazioni competente comunica alla persona segnalante anche l'esito finale dell'ulteriore istruttoria svolta.

6.2 Canale di segnalazione esterno presso l'ANAC

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione anche attraverso il canale esterno istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a cui è affidato il compito di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché sul contenuto della Segnalazione e sulla relativa documentazione.

L'accesso al canale esterno è consentito soltanto al ricorrere di determinate condizioni e, nello specifico, quando:

- non è presente un canale di segnalazione interno alla società o, se è presente, non risulta attivo o conforme alla legge;

- la Segnalazione interna presentata non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha il dovere di informare il Segnalante in merito all'esito finale del proprio accertamento, che può consistere nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, nell'emanazione di una raccomandazione o nell'applicazione di una sanzione amministrativa e, qualora nel settore privato venga provata la commissione di condotte ritorsive derivanti dalle Segnalazioni, dovrà informarne l'Ispettorato nazionale del lavoro.

6.3 Divulgazione pubblica

Il Segnalante può, altresì, comunicare la Segnalazione attraverso lo strumento della divulgazione pubblica, ossia rendendo di dominio pubblico le informazioni sulle violazioni attraverso la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Per poter compiere una Segnalazione attraverso tale modalità è necessario siano presenti le seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste all'interno della presente *policy* e non ha ricevuto alcun riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

6.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Il Segnalante può denunciare all'Autorità giudiziaria o contabile la commissione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito lavorativo.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle Segnalazioni vanno rispettate dagli ufficiali dell'Autorità giudiziaria, cui è sporta la denuncia.

7. Protezione e tutela del Segnalante

Le misure di protezione, previste dal Legislatore e di seguito elencate, si applicano non solo al soggetto segnalante, ma anche ad altri soggetti che potrebbero subire ritorsioni, in funzione del ruolo ricoperto o della particolare vicinanza o rapporto con il Segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- i Facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, in costanza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso presta la sua attività lavorativa, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

L'applicazione delle misure di protezione è prevista esclusivamente, qualora ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 D. Lgs. 24/2023;
- la Segnalazione è avvenuta secondo quanto previsto e dettato dalla presente Procedura.

Si ricorda che sono irrilevanti, ai fini del riconoscimento della tutela, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare.

7.1 Divieto di ritorsione

Il Gruppo Pro Iter ripudia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Sono da considerarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- la discriminazione o il trattamento di sfavore;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- l'adozione di misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il Segnalante può comunicare le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, all'ANAC, la quale provvederà ad informarne l'Ispettorato nazionale del Lavoro per i provvedimenti di sua spettanza. L'ANAC ha il compito di accertare se la ritorsione sia effettivamente conseguente alla Segnalazione e, in caso di accertamento positivo, decidere sull'applicazione di sanzioni amministrative, a carico del responsabile della ritorsione.

Il Segnalante, qualora dovesse essere licenziato in virtù della Segnalazione presentata, ha il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 Legge 300/1970 o dell'art. 2 D. Lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

7.2 Obbligo di riservatezza

Tutte le Segnalazioni ricevute saranno trattate in maniera riservata nei limiti e per quanto consentito dalle specifiche circostanze.

Senza il consenso espresso del Segnalante, la sua identità e qualsiasi altra informazione o dato sensibile da cui essa possa evincersi direttamente o indirettamente, non possono essere rilevate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e/o a dare seguito alla Segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

7.3 Responsabilità della persona segnalante e limitazioni della responsabilità

La normativa prevede sanzioni nei confronti del Segnalante, ove possibile, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare le società del Gruppo Pro Iter, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

Il Gruppo Pro Iter potrà intraprendere le opportune iniziative a tutela dei propri diritti.

Il Segnalante non potrà essere punito qualora, nell'ambito della sua Segnalazione, riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

L'esclusione della responsabilità opera soltanto nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

1. il Segnalante, al momento della Segnalazione, avesse fondati motivi per ritenere che la divulgazione di tali informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura.

Allo stesso modo, salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità di natura civile o amministrativa, in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

8. Tutela del Segnalato

La Segnalazione non è sufficiente di per sé ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla Segnalazione, si decidesse di procedere con l'attività istruttoria, il soggetto Segnalato potrà essere interpellato e verrà ad egli garantita la facoltà di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

9 Sistema sanzionatorio

Qualora, a seguito delle dovute indagini, risultasse confermata la commissione di illeciti, gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno, saranno gli organi e le funzioni aziendali competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile. Per quanto concerne la realizzazione di condotte contrarie ai principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 applicabile⁴ troverà attuazione il sistema sanzionatorio contenuto nella Parte Generale del Modello stesso.

Le sanzioni previste all'interno del sistema disciplinare sono individuate in ragione della loro idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria e sulla base dei criteri di proporzionalità ed effettività.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali Segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del contenuto della presente Procedura.

Sono, altresì, analogamente sanzionate tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante.

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale, dati relativi a eventuali reati o condanne penali), raccolti a seguito delle Segnalazioni, saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy).

Le società del Gruppo Pro Iter sono titolari del trattamento dei dati e, a tal proposito, adottano tutte le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati, nel rispetto della loro dignità, con particolare attenzione alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Per questo motivo le società del Gruppo Pro Iter hanno istituito appositi canali riservati per ricevere (sia per iscritto sia oralmente) le Segnalazioni e gestirle in modo sicuro per garantire l'anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle Autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

⁴ Troverà applicazione il Modello della Società presso la quale la violazione è stata commessa.

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente ed oggettivamente necessario e garantire la corretta gestione della Segnalazione e a verificarne la fondatezza e, comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) anni dalla data di chiusura della Segnalazione. Decorso tale termine, le società del Gruppo Pro Iter dovranno cancellare il contenuto delle Segnalazioni.

I dati personali, che chiaramente non siano utili e necessari al trattamento e alla gestione di una determinata Segnalazione, non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

In ottemperanza alla normativa, i dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore delle segnalazioni competente agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all’Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell’attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

L’esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR da parte del Segnalato (“interessato” ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali) rispetto al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della gestione delle Segnalazioni può essere limitato qualora possa derivarne un pregiudizio alla riservatezza dell’identità del Segnalante.

11. Archiviazione e conservazione della documentazione

Il Gestore delle segnalazioni competente cura l’archiviazione di tutta la documentazione a supporto della Segnalazione al fine di garantirne la tracciabilità e la riservatezza.

La documentazione inerente la Segnalazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

12. Diffusione e implementazione

Per garantire la corretta applicazione della presente Procedura, il Gruppo Pro Iter si impegna a comunicare e rendere disponibile il contenuto del documento a tutti i Destinatari nei luoghi di lavoro, nonché in una sezione apposita del sito *web* delle società del Gruppo Pro Iter.

13. Aggiornamento della Procedura

La Procedura sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante adeguamento alla normativa di riferimento, nonché all’operatività aziendale.